

INDICE

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI

Art. 1 . <u>Oggetto e finalità del Servizio</u>	pag. 3
Art. 2. <u>Destinatari</u>	pag. 3
Art. 3. <u>Presa in carico e metodologia di lavoro</u>	pag. 3
Art. 4. <u>Modulistica</u>	pag. 4
Art. 5. <u>Assenze.</u>	pag. 4
Art. 6. <u>Dimissioni dal Servizio</u>	pag. 5
Art. 7. <u>Strumenti operativi</u>	pag. 5
CAPO 1. TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE T.I.S.	pag. 6
Art. 8. <u>Definizione</u>	pag. 6
Art. 9. <u>Destinatari</u>	pag. 6
Art. 10. <u>Durata e riperibilità del tirocinio</u>	pag. 6
Art. 11. <u>Sostegno economico</u>	pag. 6
Art. 12. <u>Modalità di attuazione e tutoraggio</u>	pag. 7
Art. 13. <u>Modalità di attivazione: convenzione e progetto formativo</u>	pag. 8
Art. 14. <u>Norme relative alla sicurezza</u>	pag. 8
Art. 15. <u>Garanzie assicurative</u>	pag. 8
Art. 16. Comunicazioni	pag. 9
Art. 17. <u>Conclusione del percorso</u>	pag. 9
CAPO 2. PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE P.A.S.S.	pag. 9
Art. 18. <u>Ambito di applicazione</u>	pag. 9
Art. 19. <u>Oggetto</u>	pag. 9
Art. 20. <u>Beneficiari</u>	pag. 9

Art. 21. <u>Soggetti Ospitanti</u>	pag. 10
Art. 22. <u>Modalità di attivazione</u>	pag. 10
Art. 23. <u>Contenuti del progetto</u>	pag. 11
Art. 24. <u>Sussidio economico</u>	pag. 11
Art. 25. <u>Durata del progetto</u>	pag. 12
Art. 26. <u>Adempimenti a carico del C.I.S.S.</u>	pag. 12
Art. 27. <u>Adempimenti e limiti del soggetto ospitante</u>	pag. 13
Art. 28. <u>Conclusione del percorso</u>	pag. 13
CAPO 3. TIROCINI FORMATIVI TIR.FO.	pag. 13
Art. 29. <u>Definizione e modalità di attivazione</u>	pag. 13
CAPO 4. ALTRE ATTIVITA' DEL S.I.L.	pag. 14
Art. 30. <u>Sportello di mediazione</u>	pag. 14
Art. 31. <u>Ricerca risorse</u>	pag. 14
Art. 32. <u>Monitoraggio dopo assunzione</u>	pag. 15
Art. 33. <u>Altri progetti specifici</u>	pag. 15
Art. 34. <u>Trattamento dei dati personali</u>	pag. 15
Art. 35. <u>Rispetto delle norme</u>	pag. 15
Art. 36. <u>Entrata in vigore ed abrogazioni</u>	pag. 15
Art. 37. <u>Pubblicità del Regolamento</u>	pag. 15

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 12.05.2016

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI

Art. 1 . Oggetto e finalità del Servizio

Il Servizio Inserimenti Lavorativi (S.I.L.) del C.I.S.S. – Chivasso - attua interventi educativi e di formazione rivolti a cittadini disabili residenti nei Comuni facenti parte del territorio del Consorzio, agendo una funzione di integrazione sociale e di mediazione tra mondo produttivo e disabilità, in collaborazione con gli assistenti sociali del Consorzio.

Gli operatori del Servizio Inserimenti Lavorativi hanno inoltre il compito di coordinare per il C.I.S.S. le iniziative e le attività inerenti il collocamento mirato delle persone disabili. Tale attività viene realizzata in collaborazione con i Centri per l'Impiego competenti per territorio. In particolare nell'ambito del Centro per l'Impiego di Chivasso è attivo lo Sportello di Mediazione di cui all'art. 30 del presente Regolamento.

Art. 2. Destinatari

Il S.I.L. si rivolge a persone con disabilità intellettiva, fisica e sensoriale, che abbiano compiuto i sedici anni, con invalidità civile riconosciuta dalla Commissione Medico Legale per gli Invalidi Civili a partire dal 46%, per le quali il Servizio Sociale del C.I.S.S. abbia rilevato il bisogno, l'esigenza e le potenzialità ad iniziare un percorso volto alla maturazione e crescita del soggetto, al fine di agevolare la sua integrazione sociale attraverso percorsi formativi e/o di socializzazione in realtà del mondo del lavoro, organizzazioni e associazioni.

Art. 3. Presa in carico e metodologia di lavoro

Il Servizio Inserimenti Lavorativi si configura come un servizio all'interno del quale sono presenti le competenze tecniche e gli strumenti metodologici necessari all'attivazione di azioni educative per l'integrazione sociale e la mediazione rispetto al mondo del lavoro pubblico e privato e a quello delle organizzazioni e associazioni.

Rispetto alla procedura di presa in carico la prima azione è rappresentata dalla segnalazione da parte del Servizio Sociale del Consorzio.

- L'assistente sociale che raccoglie il bisogno del soggetto interessato, dopo aver proceduto ad un'indagine sociale che valuta le condizioni per l'avvio di un percorso di formazione e/o di socializzazione in realtà del mondo del lavoro, organizzazioni e associazioni, incontra gli operatori del S.I.L. al fine di un approfondimento circa la presenza di prerequisiti per la presa in carico.
- A fronte di riscontro positivo da parte del S.I.L. circa la fattibilità della presa in carico, l'assistente sociale presenta richiesta al Responsabile Servizio Disabili del C.I.S.S.
- Il Responsabile propone la situazione al S.I.L. per una valutazione sui tempi e le modalità della presa in carico.
- Un educatore del S.I.L., definito in équipe come referente per il nuovo caso, si incontra con l'assistente sociale ed altri eventuali operatori che intervengono rispetto a quella persona al fine di acquisire ulteriori informazioni.
- Viene quindi svolto un incontro con l'interessato, insieme all'assistente sociale e, ove lo si ritenga necessario, con i suoi familiari per la presentazione del Servizio e

della metodologia di lavoro. Durante questo incontro viene firmato il contratto tra il S.I.L. e la persona.

- Si attiva il periodo di osservazione, fino a un massimo di 60 giorni, attraverso colloqui (che variano in base alla differente necessità di approfondimento) per la reciproca conoscenza ed un primo orientamento nel percorso.
- Al termine del periodo di osservazione è definita la prosecuzione del percorso attraverso la stesura del Piano di Lavoro e, una volta individuata la risorsa per l'inserimento che meglio risponde ai bisogni rilevati durante la fase osservativa, viene attivato uno degli strumenti operativi utilizzabili.

Per il confronto circa l'andamento degli interventi attivati sono previste verifiche periodiche attraverso:

- incontri di distretto tra gli educatori del S.I.L. e gli assistenti sociali di verifica/confronto su tutti i casi in carico di competenza;
- riunioni di interéquipe laddove si verifichino situazioni che richiedono un ulteriore confronto tra gli operatori coinvolti sullo specifico caso.

Per le persone in carico al S.I.L. ed anche ad altri Servizi della "Rete dei Servizi per i Disabili" del C.I.S.S., l'educatore del S.I.L. referente partecipa alle interéquipes programmate dagli specifici Servizi.

Qualora si renda necessario possono essere concordate visite domiciliari o convocazioni dei familiari delle persone in carico al servizio.

Nel caso in cui i percorsi realizzati dal Servizio abbiano come risultato il significativo miglioramento delle abilità dei beneficiari, spendibili in percorsi di avviamento al lavoro, seguirà il loro inserimento nell'ambito degli interventi delle politiche attive del lavoro, secondo una logica di interconnessione che sia riconducibile alla progettualità del S.I.L. e all'operatività dei Centri per l'Impiego competenti per territorio.

Il Responsabile educativo del S.I.L. svolge riunioni di coordinamento periodiche con il Responsabile del Servizio Disabili del C.I.S.S. al fine di valutare gli aspetti progettuali complessivi dell'intervento, per l'aggiornamento dei casi e la progettazione delle attività.

Art. 4. Modulistica

Le riunioni dell'équipe del S.I.L. devono essere verbalizzate sugli appositi moduli.

Gli incontri di distretto vanno verbalizzati sul modulo "Verbale di riunione di distretto" a carico dell'assistente sociale così come gli eventuali colloqui con le famiglie sul modulo "Verbale di colloquio".

Art. 5. Assenze.

Le persone inserite in progetti a carico del S.I.L. devono comunicare tempestivamente l'assenza sia al soggetto ospitante che al proprio educatore di riferimento e, se specificatamente richiesto, consegnare copia dell'eventuale giustificazione medica circa l'assenza.

Sarà successivamente cura dell'educatore del S.I.L. informare il soggetto ospitante circa la durata dell'assenza.

Art. 6. Dimissioni dal Servizio.

La dimissione dal Servizio può avvenire per i seguenti motivi:

- raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- valutazione da parte degli educatori dell'inadeguatezza del Servizio rispetto alle necessità dell'utente;
- assenza di condivisione o mancata adesione con l'utente e/o la famiglia al progetto proposto;
- assenza ingiustificata.

Art. 7. Strumenti operativi.

Gli strumenti operativi rappresentano una serie di opportunità progettuali volte a consentire risposte per la formazione e/o la socializzazione in realtà del mondo del lavoro, organizzazioni e associazioni.

Sono le modalità operative che permettono l'attuazione di progetti individuali e consentono lo sviluppo di un percorso volto alla crescita personale, all'incremento di abilità e all'integrazione sociale all'interno di realtà del mondo del lavoro pubblico e privato nonché di quello di organizzazioni e associazioni.

Gli strumenti di mediazione utilizzabili nell'ambito dell'intervento del S.I.L. sono quelli previsti da:

- Deliberazione della Giunta Regionale 03.06.2013 n° 74-5911 ad oggetto **"LR 34/08 artt. 38 - 41. Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti"**, Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n° 42-7397 ad oggetto **"Tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento. Approvazione delle "Disposizioni attuative della disciplina in deroga a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria"** integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 28-2527 del 30.11.2015 ad oggetto **"Revisione ed integrazione della disciplina in deroga a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria, in attuazione delle linee guida del 22.01.2015 approvate dalla Conferenza permanente Stato-Regioni. Modifiche alla DGR 42-7397 del 7.04.2014."**
Tali deliberazioni normano i TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO E DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLA RIABILITAZIONE E ALL'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA di seguito denominati **TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE -T.I.S.**
- Deliberazione della Giunta Regionale n° 22-251 del 30.11.2015 ad oggetto **"Disposizioni per l'approvazione di percorsi di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) a supporto delle fasce deboli"**. Tale deliberazione norma i **PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE, di seguito denominati P.A.S.S.**

- Deliberazione della Giunta Regionale 03.06.2013 n° 74-5911 ad oggetto **"LR 34/08 artt. 38 - 41. Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti"**. Tale deliberazione norma, tra gli altri, percorsi di tirocinio volti all'inserimento nel mondo del lavoro di persone fragili fra le quali anche le persone disabili nell'ambito delle politiche attive del lavoro. Questi percorsi sono di seguito denominati **TIROCINI FORMATIVI - TIR.FO.**

CAPO 1 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE T.I.S.

Art. 8. Definizione

I T.I.S. sono percorsi di tirocinio attivati a favore di persone disabili di cui all'art. 2 del presente Regolamento in carico al C.I.S.S. e nell'ambito di un progetto formativo di inclusione socio-lavorativa e/o riabilitativo. (art.1 DGR 42/2014)

Art. 9. Destinatari.

I destinatari sono i soggetti con disabilità di cui sopra non computati ai fini dell'adempimento all'obbligo di assunzione di cui all'art. 3 della L. 68/99 residenti nel territorio del Consorzio. (art. 2 lett. a DGR 42/2014)

Art. 10. Durata e ripetibilità del tirocinio

I Tirocini di Inclusione Sociale possono avere una durata fino a 24 mesi prorogabili per ulteriori 24 mesi. (art. 3 c. 1b DGR 42/2014)

Il tirocinio è ripetibile presso lo stesso soggetto ospitante anche con progetto formativo identico e in caso di interruzione, purché venga rispettata la durata massima prevista dalla disciplina. (art. 3 c. 2 DGR 42/2014)

Qualora il C.I.S.S. si avvallesse di un soggetto terzo rispetto all'attuazione del tirocinio quest'ultimo, in caso di proroga o ripetibilità del tirocinio, deve acquisire il parere favorevole del Consorzio stesso che ha in carico il soggetto. (art. 3 c. 3 DGR 42/2014)

Art. 11. Sostegno economico.

Per i T.I.S. è previsto un sostegno di natura assistenziale, a carico del C.I.S.S. (art. 5 DGR 28/2015) la cui quantificazione è indipendente dall'impegno orario di frequenza delle attività proposte. Questo viene erogato secondo le condizioni previste dall'art 34 comma 3 del DPR 601/73 che prevede che i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri Enti Pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il C.I.S.S. riconosce pertanto un sostegno pari a € 100,00 mensili.

Il medesimo potrà essere maggiorato delle eventuali spese di viaggio documentate sostenute per raggiungere la sede presso la quale si attiva il T.I.S., laddove ciò rappresenti elemento essenziale per lo svolgimento dell'attività.

Il sussidio mensile può essere erogato per un periodo massimo di 11 mesi nell'anno considerato che i Progetti di solito prevedono delle interruzioni variabili in coincidenza con il periodo estivo, le festività natalizie e pasquali. Nel caso di Progetti di durata inferiore all'anno si terranno comunque in considerazione tali periodi di interruzione in relazione all'erogazione del sussidio. In caso di assenze prolungate pari o superiori al mese, non è prevista l'erogazione del sussidio.

Il sussidio può essere erogato:

- in contanti presso la tesoreria del Consorzio;
- con accredito su conto corrente postale o bancario.

Se il cittadino fosse impossibilitato a riscuotere direttamente la somma assegnata, è possibile la delega a persona di fiducia.

Qualora il C.I.S.S. disponga di risorse proprie e/o derivanti da specifici finanziamenti potrà, con proprio atto, erogare nel corso dell'anno importi una tantum a favore delle persone inserite in Progetti T.I.S. al fine di offrire un ulteriore incentivo e gratifica alle persone coinvolte.

Art. 12. Modalità di attuazione e tutoraggio

Il C.I.S.S. definisce insieme al soggetto ospitante la predisposizione del progetto formativo/inserimento che deve indicare, oltre a quanto già richiesto in base alla vigente normativa sui tirocini e previsto sui modelli approvati dalla Regione Piemonte, le competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione. Nel progetto personalizzato deve essere motivata la ragione dell'attivazione del tirocinio. (art. 6 c. 1 DGR 42/2014 e art. 6 c.1 DGR 28/2015).

I tirocini devono essere monitorati attraverso le figure dei Tutor individuati sia dal Consorzio stesso che dal soggetto ospitante. Le loro funzioni sono dettagliate nelle DGR 74-5911 del 03 giugno 2013 art. 2.4 e n. 42-7397 del 7 aprile 2014 art. 6 c.2.

In specifico il tutor individuato dal C.I.S.S. nell'operatore del S.I.L., come indicato nella DGR 42-del 7.04.2014 art. 6 c. 2, deve essere qualificato e competente a valutare il percorso del tirocinio nell'ambito del progetto di riabilitazione e/o inclusione sociale ed in particolare:

- a. gestire l'organizzazione del tirocinio in coerenza col percorso di attivazione riabilitazione e inclusione sociale e il monitoraggio dello stesso,
- b. individuare le modalità più idonee per assicurare condizioni di benessere e sicurezza nello svolgimento del progetto individualizzato, compatibilmente con le caratteristiche ed i bisogni della persona risultanti dalla valutazione sociale e/o socio-sanitaria, in relazione con il contesto ambientale,
- c. deve raccordarsi costantemente con il tutor del soggetto ospitante per le modalità di tutoraggio e realizzazione del tirocinio.

Nel caso in cui il C.I.S.S. si avvallesse di un soggetto terzo quale Ente attuatore del tirocinio quest'ultimo può avvalersi di un tutor individuato dal Consorzio stesso che ha in carico il soggetto.

Art. 13. Modalità di attivazione: convenzione e progetto formativo

I tirocini sono regolati da apposite convenzioni, stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati sulla base delle disposizioni e dei modelli regionali approvati con apposito provvedimento. Alla convenzione, che può comprendere più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo per ogni tirocinio, sottoscritto dai soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio (soggetto promotore C.I.S.S., soggetto ospitante e tirocinante).

Il progetto formativo deve includere i seguenti elementi essenziali:

- • anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente o tutor nominato del soggetto promotore;
- • elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata, periodo di svolgimento, impegno orario del tirocinio, entità dell'importo corrisposto quale sostegno economico al tirocinante;
- • specifiche del progetto formativo: a) indicazione della figura/profilo professionale di riferimento; b) obiettivi del tirocinio; c) competenze da acquisire con riferimento alla figura/profilo formativo e professionale di riferimento; d) processi/attività in cui opera il tirocinante associati, ove possibile, alle competenze da acquisire; e) modalità di svolgimento e strumenti.
- • diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente o tutor del soggetto promotore, C.I.S.S. (art.6 c.1.e 3 DGR 74/2013)

Art. 14. Norme relative alla sicurezza

Il soggetto ospitante si impegna a rispettare quanto previsto dal Decreto legislativo n.81 del 09 aprile 2008 "Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e s.m.i. (art.6 c.2 DGR 74/2013) fornendo al "lavoratore beneficiario ospitato", così come definito dall'art. 2 del citato decreto, tutte le misure di tutela previste e la formazione necessaria.

Il "lavoratore beneficiario ospitato" non deve essere esposto a rischi gravi o particolari per la sicurezza e la salute, nonché è fatto divieto l'utilizzo di macchinari o attrezzature per cui non sia stato adeguatamente formato ed addestrato.

Art. 15. Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art.38 c. 3 della LR 34/08, il soggetto promotore C.I.S.S. è obbligato a stipulare direttamente o in convenzione con il soggetto ospitante o con altri soggetti, l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'impresa (attività di formazione esterna, consegne ecc.) e rientranti nel progetto formativo.

Per i tirocini finanziariamente sostenuti dalla Regione, nell'ambito delle politiche attive per l'inclusione sociale, gli oneri connessi alle coperture assicurative possono essere a carico della stessa. (art. 8 DGR 74/2013)

Art. 16. Comunicazioni

I tirocini di cui all'art. 8 del presente Regolamento sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie e devono essere inseriti sulla procedura informatizzata attivata dalla Regione Piemonte. (art.7 DGR 42/2014)

Art. 17. Conclusione del percorso

Al termine del progetto l'operatore del S.I.L. evidenzia con una breve relazione da inviare al C.I.S.S. l'andamento del percorso e i risultati ottenuti dall'utente.

Il C.I.S.S. ove possibile e coerentemente con il percorso formativo/orientamento o di inserimento/reinserimento, rilascia al tirocinante un'attestazione dei risultati dell'attività svolta, specificando le competenze acquisite con riferimento a quelle indicate nel progetto formativo/inserimento.

Per il rilascio dell'attestazione di cui sopra non è previsto alcun termine minimo di frequenza. (art.8 DGR 42/2014)

CAPO 2 PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE P.A.S.S.

(DGR 22/2015)

Art. 18. Ambito di applicazione

In riferimento alla DGR n° 22-251 del 30.11.2015 il C.I.S.S. adotta lo strumento definito P.A.S.S. Percorsi di Attivazione Sociale Sostenibile, nell'ambito della predisposizione di progetti individualizzati, a seguito dell'analisi e della valutazione del bisogno, concordati con la persona singola o con la famiglia. (art. 1 DGR 22/2015)

Art. 19. Oggetto

I suddetti percorsi consistono in un intervento innovativo, di natura educativa con valenza socio-assistenziale, volto all'inserimento sociale di soggetti fragili o in stato di bisogno, come individuati nell'articolo seguente e finalizzato, attraverso la promozione dell'autonomia personale e la valorizzazione delle capacità dell'assistito, all'inclusione sociale, attraverso lo svolgimento di attività in contesti di vita quotidiana o in ambienti di servizio collocati anche in contesti lavorativi. (art. 2 DGR 22/2015)

Art. 20 Beneficiari

I beneficiari dell'intervento sono i soggetti di cui all'art. 2 della Legge. n. 328/2000 e all'art. 22 della L.R. 1/2004, non inseribili in percorsi previsti dalle D.G.R. 74-5911 del

3/6/2013 e D.G.R. 42-7397 del 7/4/2014, che si trovino nell'impossibilità di svolgere attività produttive economicamente rilevanti e per i quali non è possibile avviare un percorso finalizzato all'inserimento lavorativo ai sensi della normativa vigente, ma dimostrino una disponibilità relazionale che consenta loro un inserimento nella vita sociale attiva, anche in un ambiente di lavoro.

I beneficiari devono essere utenti in carico al Servizio Sociale consortile. La valutazione delle condizioni di disabilità o di bisogno e disagio individuale e familiare e la conseguente scelta dell'ideale percorso di attivazione sociale, utile a superare le suddette condizioni, spetta agli operatori di riferimento: assistente sociale di concerto con l'educatore del S.I.L. (art. 3 DGR 22/2015)

Il S.I.L. utilizza lo strumento dei P.A.S.S. per i soggetti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Il S.I.L. può inoltre essere coinvolto in attività e progetti del C.I.S.S. che prevedano l'utilizzo dello strumento dei P.A.S.S., a favore di soggetti fragili che non si trovino in condizione di disabilità.

Art. 21. Soggetti ospitanti

I P.A.S.S. possono essere attivati presso i seguenti soggetti ospitanti:

- enti locali, singoli ed associati;
- enti della pubblica amministrazione;
- i soggetti iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali ');
- i soggetti iscritti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato);
- i soggetti iscritti al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);
- i soggetti iscritti all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
- datori di lavoro privati in regola con gli adempimenti di legge previsti dalla normativa vigente in materia di tirocini extracurricolari (DGR 74-5911 del 3/6/2013);
- Istituzioni scolastiche, pubbliche o private legalmente riconosciute, di ogni ordine e grado. (art. 5 DGR 22/2015)

Art. 22. Modalità di attivazione

Il C.I.S.S. sottoscrive apposite convenzioni con i soggetti pubblici o privati, di cui all'articolo precedente, disposti ad ospitare l'utente inserito nel percorso di attivazione sociale sostenibile, secondo il modello approvato dalla Regione Piemonte contenente i diritti e i doveri delle parti, la fonte del finanziamento e gli eventuali altri soggetti coinvolti nella realizzazione operativa del progetto.

Alla convenzione deve essere allegato un progetto individuale di attivazione sociale, redatto dagli operatori del S.I.L. che ha in carico il beneficiario, secondo il modello approvato dalla Regione Piemonte. Il progetto specifica le condizioni di disagio e di bisogno e le motivazioni dell'inserimento del soggetto nel percorso di attivazione sociale.

I P.A.S.S., in quanto non finalizzati all'assunzione lavorativa, sono esclusi dall'obbligo di comunicazione di cui alla L. 296/2006.

Il C.I.S.S., salvo diverso accordo con il soggetto ospitante, deve garantire adeguata copertura assicurativa del beneficiario contro gli infortuni presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi.

La documentazione attestante l'attivazione del P.A.S.S. (convenzione e progetto individuale) deve essere conservata in originale presso il C.I.S.S., il quale ha l'onere di consegnarne copia al soggetto ospitante e al beneficiario e/o tutore. (art. 6 DGR 22/2015)

Art. 23. Contenuti del progetto individuale di attivazione sociale

Il progetto individuale di attivazione sociale sostenibile deve prevedere i seguenti contenuti minimi:

- i dati identificativi dell'utente e del soggetto ospitante;
- gli obiettivi del progetto;
- la sede di svolgimento dell'attività;
- la durata del progetto e l'articolazione settimanale della presenza;
- i nominativi dei referenti individuati dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante, con i rispettivi recapiti;
- gli estremi delle polizze assicurative;
- le modalità e i tempi di verifica del percorso;
- l'ammontare dell'eventuale sussidio erogato alla persona beneficiaria del progetto.

Il progetto individuale di attivazione sociale sostenibile deve essere sottoscritto, oltre che dal legale rappresentante del C.I.S.S. e da quello ospitante, anche dal beneficiario o, nel caso, dal tutore od amministratore di sostegno. (art. 7 DGR 22/2015)

Art. 24. Sussidio economico

La finalità dell'inclusione sociale viene perseguita attraverso i benefici socializzanti derivanti dall'inserimento dell'utente presso i soggetti ospitanti.

Lo svolgimento delle attività, con le modalità descritte nel progetto individuale, costituisce condizione essenziale per l'erogazione dell'eventuale sussidio economico.

L'incentivo economico mantiene la sua natura di sussidio corrisposto da Ente pubblico a titolo socio-assistenziale, erogato secondo le condizioni previste nel progetto individuale. Il sussidio deve essere contabilizzato attraverso gli strumenti amministrativi utilizzati per le altre prestazioni assistenziali, senza la predisposizione di buste paga e cedolini. (DPR 601/73). Trattandosi di sussidio corrisposto da Ente pubblico non si applicano l'imposta I.R.A.P. e le norme sulla contribuzione lavorativa. (art. 8 DGR 22/2015)

L'erogazione del sussidio è stabilita nell'ambito del progetto individuale ed è indipendente dall'impegno orario di frequenza delle attività proposte.

Il C.I.S.S., riconosce pertanto un sussidio pari a € 50,00 mensili.

Il sussidio potrà essere maggiorato delle eventuali spese di viaggio documentate sostenute per raggiungere la sede presso la quale si attiva il Progetto, laddove ciò rappresenti elemento essenziale per lo svolgimento dell'attività.

Il sussidio mensile può essere erogato per un periodo massimo di 11 mesi nell'anno considerato che i Progetti di solito prevedono delle interruzioni variabili in coincidenza con il periodo estivo, le festività natalizie e pasquali. Nel caso di Progetti di durata inferiore all'anno si terranno comunque in considerazione tali periodi di interruzione in relazione all'erogazione del sussidio. In caso di assenze prolungate pari o superiori al mese, non è prevista l'erogazione del sussidio.

Il sussidio può essere erogato:

- in contanti presso la tesoreria del Consorzio;
- con accredito su conto corrente postale o bancario.

Qualora il cittadino fosse impossibilitato a riscuotere direttamente la somma assegnata, è possibile la delega a persona di fiducia.

Nell'ambito della "Rete dei Servizi per i Disabili" può essere prevista l'attivazione di P.A.S.S. collegati al progetto educativo/riabilitativo per la persona che è in carico già ad altri Servizi della Rete. Tali persone non vengono prese in carico dal S.I.L. il quale svolge però attività di consulenza e supporto per gli aspetti amministrativi del Progetto. Considerato che il P.A.S.S. non rappresenta l'attività prevalente nell'ambito del complessivo progetto educativo per la persona in carico, pur costituendone un aspetto importante, non si prevede in tali casi la corresponsione di alcun sussidio economico.

Qualora il C.I.S.S. disponga di risorse proprie e/o derivanti da specifici finanziamenti potrà, con proprio atto, erogare nel corso dell'anno importi una tantum a favore delle persone inserite in Progetti P.A.S.S. al fine di offrire un ulteriore incentivo e gratifica alle persone coinvolte.

Art. 25. Durata del progetto

La durata del progetto dipende dalle caratteristiche del singolo caso.

È possibile la riproposizione negli anni del medesimo progetto senza limiti temporali. Questo in considerazione del fatto che molti dei percorsi di attivazione sociale sostenibile rappresentano l'unica forma di inserimento dei beneficiari nell'arco della loro intera vita.

Qualora il beneficiario non rispetti quanto stabilito nel progetto individuale, il C.I.S.S. interrompe il P.A.S.S. (art. 9 e art. 8 c. 5 DGR 22/2015)

Art. 26 Adempimenti a carico del C.I.S.S.

Il C.I.S.S., in quanto attuatore del P.A.S.S., è tenuto a:

- promuovere e finanziare i percorsi di attivazione sociale sostenibile, anche attraverso la pratica del *fund raising*;
- provvedere alla definizione di un progetto personalizzato di attivazione sociale sostenibile attraverso gli educatori del S.I.L.;
- predisporre/attivare la convenzione con il soggetto ospitante;

- designare un operatore di riferimento, nella persona di un educatore del S.I.L., con capacità professionali adeguate, con funzione di motivatore, coordinatore del progetto e di valutatore del percorso attivato;
- provvedere, salvo diverso accordo con il soggetto ospitante, ad un'adeguata copertura assicurativa dei destinatari contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi;
- comunicare, via pec, all'Ufficio Provinciale del lavoro competente per territorio e, per conoscenza, agli Uffici della Direzione Coesione Sociale competenti, il numero e l'identità dei beneficiari coinvolti nei percorsi di attivazione sociale sostenibile, secondo il modello approvato da apposito provvedimento regionale. (art. 10 DGR 22/2015)

Art. 27. Adempimenti e limiti del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante deve:

- individuare, al proprio interno, un referente con funzioni di affiancamento alla persona ospitata, che svolga il compito di agevolare e monitorare in itinere il percorso secondo le modalità indicate nel progetto individuale, interfacciandosi direttamente con il soggetto attuatore. (art. 11 c.1 DGR 22/2015) Tale soggetto verrà definito "preposto" ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/08, il quale assolverà nei confronti del "lavoratore beneficiario ospitato" gli obblighi previsti dall'art. 19 del citato Decreto;
- garantire l'adempimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, ove prevista, ai sensi del D. Lgs. 81/2008. (art. 11 c. 2 DGR 22/2015) Ai sensi del D. Lgs 81 citato gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro sono a carico del soggetto ospitante che è tenuto a garantire alla persona inserita le stesse condizioni di sicurezza adottate per il proprio personale;
- garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali del beneficiario e la riservatezza delle informazioni concernenti gli interessati; (art. 11 c. 2 DGR 22/2015)
- conservare copia della convenzione e del progetto individuale presso la sede di attività operativa alla quale è stato assegnato il soggetto beneficiario. (art. 11 c. 3 DGR 22/2015)

Il soggetto ospitante può accogliere un numero di beneficiari pari al numero di referenti che è in grado di affiancare in modo costante ed individuale. (art. 11 c.4 DGR 22/2015)

Art. 28. Conclusione del percorso

Al termine del percorso di attivazione sociale sostenibile l'operatore di riferimento del S.I.L., sentito il referente del soggetto ospitante, redige una relazione sull'andamento del percorso, da inserire nella cartella sociale dell'utente. (art. 12 DGR 22/2015)

CAPO 3 TIROCINI FORMATIVI (TIR.FO)

Art. 29. Definizione e modalità di attivazione

Il Consorzio può attivare tirocini secondo quanto previsto dalla DGR 74/2013; tali percorsi che si configurano come TIROCINI FORMATIVI (TIR.FO.) sono interamente normati dalla

citata Deliberazione regionale e il Consorzio dovrà attenersi a quanto disposto dalla medesima per la loro attivazione e realizzazione. I Tirocini formativi sono rivolti a persone disabili che hanno necessità di brevi percorsi di tirocinio prima di una possibile assunzione. L'attivazione di tali percorsi è subordinata alle disponibilità di bilancio del C.I.S.S.

CAPO 4 Altre attività del S.I.L.

Art. 30. Sportello di mediazione - *Tutoring* in Progetti di Inserimento Lavorativo.

Il S.I.L. collabora con il Centro per l'Impiego di Chivasso in particolare attraverso l'attività dello "Sportello di mediazione" e il *Tutoring* in Progetti di Inserimento Lavorativo.

Gli interventi definiti dallo "Sportello" si prefiggono di agire su due differenti livelli:

- 1) interventi diretti agli utenti iscritti alle liste del collocamento obbligatorio tramite colloqui di approfondimento, accoglienza, ascolto ed orientamento, in collaborazione tra gli operatori del Centro per l'Impiego di Chivasso e del S.I.L., per la definizione di percorsi di inserimento lavorativo maggiormente individualizzati ed efficaci;
- 2) azioni dirette alle aziende soggette ad obbligo assunzione L.68/99 attraverso il contatto diretto con esse al fine di rispondere nel modo più collaborativo ed adeguato possibile alle richieste esplicitate dalle aziende stesse per ciò che riguarda l'invio di nominativi per la selezione di soggetti invalidi civili (*matching*).

In riferimento ai Progetti realizzati dal S.I.L. che abbiano come risultato il significativo miglioramento delle abilità dei beneficiari, spendibili in percorsi di avviamento al lavoro, e pertanto inseriti nell'ambito degli interventi delle politiche attive del lavoro, gli operatori del S.I.L. svolgono azioni di *Tutoring* in progetti formativi e di orientamento specificamente mirati all'inserimento lavorativo per persone disabili iscritte nelle liste speciali del Centro per l'Impiego ai sensi della DGR 74/2013.

Giuridicamente la titolarità di tali progetti è dei Centri per l'Impiego competenti per territorio, le aziende e gli enti ospitanti devono quindi stipulare apposite Convenzioni con i suddetti come previsto dall'art.13 della L.68/99.

Il Consorzio per tali Progetti non corrisponde alcun sostegno economico o rimborso spese alle persone coinvolte.

Il S.I.L. collabora con il Centro per l'Impiego di Vercelli in relazione a segnalazioni di persone disabili per le quali, le opportunità che il Centro stesso mette a disposizione, possono essere adeguate.

Art. 31. Ricerca Risorse.

Il Servizio Inserimenti Lavorativi gestisce i contatti relativi ai contesti lavorativi all'interno dei quali attivare percorsi formativi e osservativi ed educativo-socializzanti. Tali contatti sono frutto di una ricerca risorse realizzata nel corso degli anni di gestione del Servizio e vengono periodicamente aggiornati.

Attraverso la gestione dello Sportello di mediazione il Servizio ha la possibilità di visionare una Banca Dati di realtà lavorative soggette agli obblighi della legge n° 68/99 realizzata dal Centro per l'Impiego di Chivasso.

Art. 32. "Monitoraggio dopo assunzione".

I percorsi del S.I.L. prevedono un intervento di "monitoraggio" dei Progetti che sono sfociati nell'avvio al lavoro.

Con il termine "monitoraggio" si intende il supporto in situazione di assunzione al fine di mediare rispetto ad eventuali aspetti problematici che si possono venire a creare. In tal senso il Servizio garantisce continuità di intervento sia per il soggetto che per la realtà lavorativa. La durata di tale monitoraggio è variabile nel tempo e definita in base alle esigenze della persona e dell'azienda.

Art. 33. Altri Progetti specifici.

Il S.I.L. può essere coinvolto per la gestione di specifici Progetti del Fondo Sociale Europeo pertinenti le politiche attive del lavoro ai quali il C.I.S.S. aderisce in qualità di *partner*.

Il S.I.L. può inoltre essere coinvolto in attività e progetti del C.I.S.S. che prevedano percorsi di inclusione sociale attraverso l'avvicinamento al mondo del lavoro o ad organizzazioni ed associazioni, a favore di soggetti fragili che non si trovino in condizione di disabilità.

Art. 34. Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali relativi ai soggetti coinvolti in progetti ed attività gestite dal S.I.L. saranno trattati dalle parti nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art. 35. - Rispetto delle norme

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti normative, alle Deliberazioni regionali in materia, allo Statuto e agli altri Regolamenti del Consorzio. Le norme statali e regionali applicabili si intendono qui richiamate anche nelle loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 36. – Entrata in vigore ed abrogazioni

Il presente Regolamento – emanato ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 267/2000 – entra in vigore dall'esecutività della deliberazione di approvazione da parte dell'Assemblea Consortile.

L'entrata in vigore del presente Regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso ancorché non espressamente menzionati.

Art. 37. - Pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge n. 241/90 e s.m.i. sarà pubblicato sul SITO Internet del C.I.S.S. www.ciss-chivasso.it e copia del medesimo sarà tenuta a disposizione del pubblico presso le sedi del Consorzio perché se ne possa prendere visione in ogni momento.

